Spett.le
LMS STUDIO LEGALE

PEC: LMSLEX@PEC.IT

OGGETTO: INCARICO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL MOGC EX D.LGS. 231/01 IN MANIERA INTEGRATA CON LE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE N. 190/2012 PER SVILUPPO LAVORO ITALIA SPA

CIG: B72A1B6A69

TRA

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (di seguito anche "la Società" o anche "Stazione Appaltante") con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 – Roma, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona del Presidente e AD Paola Nicastro, nata a Cosenza (CS), il 12/07/1965, Codice Fiscale NCSPLA65L52D086K, domiciliata per la carica a Roma (RM) in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197;

E

LMS STUDIO LEGALE, (di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Affidatario") con sede legale in Corso Magenta, 84 – 20123 Milano (MI) – Partita e C.F. 08853921008, rappresentata da Labruna Fabio nato a Napoli (NA) il 21/10/1968, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dello studio di cui sopra, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- Sviluppo Lavoro Italia con decisione di contrarre n. 3912/2025 del 23/06/2025 (RDA 1100048503) ha disposto l'affidamento del "servizio di supporto specialistico per l'aggiornamento del MOGC ex D.Lgs. 231/01 in maniera integrata con le misure previste dalla legge 190/2012 per Sviluppo Lavoro Italia SpA", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., individuando *LMS STUDIO LEGALE* quale Fornitore, avendo quest'ultimo presentato un preventivo rispondente al fabbisogno della Stazione Appaltante;
- la Stazione Appaltante ha effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le verifiche di legge, relative al possesso da parte di *LMS STUDIO LEGALE* dei requisiti richiesti per la partecipazione all'affidamento diretto e ne ha acquisito il DURC in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 24/10/07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come da documentazione conservata agli atti;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti di *LMS STUDIO LEGALE* anche attraverso il sistema FVOE di ANAC hanno dato esito positivo;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 c.3 bis D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per il presente contratto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi per la sicurezza da interferenza;

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula – in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, in forma scritta ai sensi dell'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) - quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

a) dal capitolato tecnico, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
c) dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
d) dal Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
e) dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
f) dal Patto di integrità tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante;
g) dal Codice Etico della Stazione Appaltante consultabile sul sito internet della stessa;

Articolo 2 - Oggetto dell'affidamento. Modalità di esecuzione del servizio

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. affida a *LMS STUDIO LEGALE* l'esecuzione delle prestazioni relative al servizio di supporto specialistico per l'aggiornamento del MOGC ex D.Lgs. 231/01 in maniera integrata con le misure previste dalla legge 190/2012 per Sviluppo Lavoro Italia SpA, come espressamente indicato nel Capitolato Tecnico, nella proposta tecnico-economica, in tutta la documentazione allegata, costituente parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati, anche se non materialmente allegati.
Il servizio richiesto dovrà essere eseguito con le modalità e i tempi definiti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.
Il Fornitore si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione il servizio oggetto dell'affidamento così come prevista nei documenti di cui sopra.
Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
In caso di impossibilità temporanea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società si riserva di sospendere le stesse per il tempo strettamente necessario, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Al caso specifico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 3 - Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.).

In particolare, il Fornitore garantisce che - per quanto a sua conoscenza - nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, provvisori o definitivi, emessi a carico del Fornitore stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata sopra detta materia successivamente alla stipula del contratto.

Articolo 4 - Durata ed accettazione del contratto

Il presente contratto avrà una durata di 7 mesi decorrenti dalla data di accettazione da parte del fornitore. Si precisa che entro il quarto mese dovranno essere realizzate le attività di cui all'art. 1.1 lett. a) del Capitolato Tecnico; mentre nei successivi 3 mesi dovranno essere realizzate le eventuali attività di cui all'art. 1.1, lett. b) dello stesso.

Per le attività di cui all'art. 1.1 lett. a) del Capitolato Tecnico, la stazione appaltante potrà concedere una proroga temporale della scadenza in presenza di specifiche e motivate esigenze emerse nel corso del lavoro, ferme restando le condizioni economiche pattuite.

Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e inviare il tutto all'indirizzo PEC: protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it

Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione

Il compenso per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà riconosciuto al fornitore come di seguito riportato:

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1.1 lett. a) del Capitolato Tecnico sarà riconosciuto al Fornitore un compenso complessivo ed omnicomprensivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), al netto di IVA e C.P.A. (4%).
2. Per la eventuale realizzazione delle attività di cui all'art. 1.1 lett. b) del Capitolato Tecnico sarà riconosciuto al Fornitore un compenso complessivo ed omnicomprensivo di € 10.000,00 (diecimila/00), al netto di IVA e C.P.A. (4%).

Per le attività descritte ai punti 1 e 2 saranno riconosciute le spese di viaggio e di alloggio che si renderanno necessarie per l'espletamento dell'incarico, determinate in un importo massimo di € 2.000,00 (duemilaeuro/00) da rimborsare sulla base dei giustificativi di spesa.

L'Affidatario, pertanto, non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nel *Capitolato Tecnico* e nel presente *Contratto*.

Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

La fatturazione delle attività di cui all'art. 1.1. lett. a) del Capitolato Tecnico avverrà con le seguenti modalità:

- un acconto del 30% al momento della sottoscrizione del contratto;
- un ulteriore acconto del 30% al termine dei successivi 30 giorni;
- il saldo del rimanente 40% al rilascio del MOGC.

Nello specifico ai fini del pagamento del secondo acconto, l'Affidatario dovrà accompagnare la relativa fattura con una relazione esplicativa delle attività fino a quel momento svolte.

Per le attività di cui all'art. 1.1. lett. b) del Capitolato Tecnico, il corrispettivo sarà erogato solo in caso di richiesta e al termine della prestazione resa.

Le spese di viaggio e di alloggio, eventualmente sostenute, saranno rimborsate a seguito di emissione della fattura corredata dall'elenco dei relativi giustificativi di spesa da trasmettere tramite mail.

Il pagamento di quanto spettante al Fornitore sarà effettuato, con cadenza mensile, a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso. A far data dal 1° luglio 2017, Sviluppo Lavoro Italia SpA applica lo Split Payment.

Le parti stabiliscono che l'interesse di mora è pari al 4%.

Per esigenze amministrative, la fattura dovrà essere emessa alla fine del mese di competenza, previa approvazione da parte del DEC di un resoconto sulle attività ed importi oggetto di fatturazione.

Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo all'affidamento in oggetto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 co.6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 6 - Clausola revisione dei prezzi

I prezzi relativi ai servizi forniti sono soggetti a revisione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto più specificamente previsto nell'allegato II.2-bis del Codice medesimo (Sezione III, "Revisione prezzi per contratti di servizi e forniture", introdotto con l'art. 86 del Decreto correttivo, ovvero il D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024). Si farà riferimento, a tale effetto, agli indici ISTAT individuati all'art. 10, comma 1, lett. c, dell'Allegato detto.

L'attivazione della presente clausola di revisione dei prezzi avverrà secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato detto, mentre per la verifica delle variazioni, per le modalità e i termini di pagamento si applicherà l'art. 12 dello stesso Allegato.

Articolo 7 - Responsabilità ed obblighi

Il Fornitore individua nell'Avv. Alessandra Gualazzi, il Referente per il Servizio, che autorizza a essere il riferimento di tutti i rapporti con la Stazione Appaltante, così che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza potranno essere allo stesso indirizzate.

Il Fornitore resta, perciò, diretto responsabile dell'operato del Referente per il Servizio e sarà responsabile verso Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Il Fornitore sarà, altresì, responsabile dell'operato del proprio personale impiegato nell'esecuzione del contratto e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, relative in particolar modo, alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

Il Fornitore sarà obbligato a rispettare, per il proprio personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. la relativa certificazione richiesta.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Roberto Vicentini, Responsabile Internal Audit.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Micaela Patrizia Fanelli, Responsabile Linea Acquisti, Gare d'appalto e Avvisi dell'Area di Supporto Approvvigionamenti, Logistica e Servizi interni.

Articolo 8 – Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata e/o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale, detta penale sarà applicata anche in caso di parziale mancata e/o irregolare esecuzione del servizio.
Nei casi previsti al punto precedente, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. ha il diritto di porre a carico dell'Impresa le eventuali spese sostenute presso terzi per far fronte alla mancata o insufficiente erogazione del servizio.
Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione.
In assenza di deduzioni dal Fornitore nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali. Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall'importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento. La Stazione Appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo del Fornitore di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.
L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto.
Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. Il Fornitore, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della Stazione Appaltante di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Articolo 9 - Risoluzione

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché l'articolo 1456 c.c., il presente contratto per:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto;
- sopravvenienza a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo;

La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (PEC), da inviare al Fornitore. In caso di risoluzione il Fornitore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 10 - Obbligo di riservatezza

Il Fornitore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Inoltre, il Fornitore s'impegna a adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

La presente clausola riveste per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 11 - Autorizzazioni

Il Fornitore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente *Contratto* e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi, titoli di studio, certificazioni richieste e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
Il Fornitore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto*, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della contrattualizzazione e dell'esecuzione delle prestazioni, si precisa che:

1. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. scrivendo a dpo@sviluppolavoroitalia.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi dell'affidamento e di rendicontazione).
2. La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR
3. Il trattamento dei dati avviene ai fini della gestione della selezione, comparazione, analisi e, in caso di esito positivo ai fini della contrattualizzazione, della gestione amministrativa e della rendicontazione delle attività.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità a procedere con la selezione ovvero con la contrattualizzazione.
5. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea).

6. I dati del soggetto affidatario, acquisiti ai fini dell'affidamento del servizio, saranno conservati da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.
7. In ossequio alle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza cui Sviluppo Lavoro Italia è soggetta, i dati del soggetto affidatario saranno pubblicati sul sito della Società per 5 anni dalla stipula del contratto.
8. Il diritto di accesso, diritto alla rettifica, diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati possono essere esercitati – laddove ciò non pregiudichi altri diritti - scrivendo a dpo@sviluppolavoroitalia.it. Contro le decisioni del Titolare, gli interessati possono proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana protocollo@gpdp.it

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del contratto può comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Pertanto, costituisce obbligo contrattuale del fornitore l'impegno alla riservatezza. In ragione di detto impegno, il fornitore è tenuto a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto. Il fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Articolo 14 - Foro Competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e *LMS STUDIO LEGALE* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.

Articolo 15 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Codice Etico* adottato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., reperibile al seguente link Codice Etico, e adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, presente al seguente link: piano triennale, e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore accetta le condizioni espresse dal *Patto di Integrità* tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli operatori economici, presente al seguente link: Patto di integrità

Articolo 16 - Spese relative al contratto

Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative alla stipula, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo calcolata secondo l'allegato I.4 di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e versata secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Le parti si impegnano alla registrazione del contratto "in caso d'uso".

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

LMS STUDIO LEGALE

Firmato digitalmente da: Paola Nicastro
Ruolo: PRESIDENTE E A.D.
Organizzazione: SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A./01530510542
Data: 24/06/2025 18:29:49

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto.

LMS STUDIO LEGALE
